



13.10.2016

## **PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio  
(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Relatore per parere: Lynn Boylan

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il trasporto per vie navigabili interne (TVN) costituisce per sua natura una questione europea, in quanto le vie navigabili interne sono per la maggior parte transfrontaliere.

In termini di "impronta ecologica" è opportuno sostenere la transizione dal trasporto su strada al trasporto per vie navigabili, come pure il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nel settore del TVN.

La sicurezza complessiva dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave che svolgono questa professione, nonché dei passeggeri, delle navi, delle merci e dell'ambiente, rappresenta la questione più importante connessa al TVN. È altresì importante garantire la sicurezza delle persone, delle merci e dell'ambiente nelle immediate vicinanze delle navi in transito sulle vie navigabili interne, che potrebbe essere compromessa in caso di incidenti/abusi.

Per garantire la sicurezza servono le norme pertinenti. In questo modo sarà possibile assicurare che gli operatori del settore applichino le misure necessarie in modo responsabile.

Anche se la formazione professionale rientra fra le competenze degli Stati membri, nel settore del TVN servono norme comparabili per garantire la sicurezza su tutte le vie navigabili interne, in particolare alla luce del fatto che il lavoro in questo ambito avviene in situazioni di mobilità.

La mobilità dei lavoratori consente a conduttori di nave e membri d'equipaggio di operare in altri Stati membri. Per tutelare la mobilità è importante garantire il riconoscimento delle qualifiche.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali è possibile solo assicurando la comparabilità, la valutazione e il riconoscimento delle competenze. In caso contrario i membri d'equipaggio e i conduttori di nave potrebbero ottenere i certificati nello Stato membro che applica le norme meno rigorose. Questa pratica, nota come scelta opportunistica dello Stato di certificazione o "certificate shopping", deve essere evitata poiché potrebbe dare luogo ad abusi, e la presenza di certificazioni più economiche/più facili da ottenere comporterebbe un indebolimento delle norme.

Per garantire la sicurezza sulle vie navigabili è opportuno che le necessarie qualifiche siano valide per tutti i soggetti coinvolti in modo comparabile. Di conseguenza le eccezioni dovrebbero, per quanto possibile, essere evitate.

Nell'ottica di assicurare la mobilità dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave occorre altresì che le norme siano applicabili in tutti gli Stati membri e che includano le vie navigabili non collegate. In caso contrario i certificati dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave degli Stati membri esclusi e delle vie navigabili non collegate escluse non sarebbero riconosciuti dalla direttiva in esame, impedendo la mobilità dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave interessati. In altre parole le pari opportunità non sarebbero garantite, in violazione dello spirito della direttiva.

Per dotarsi delle migliori norme di sicurezza, è necessario individuare i tratti di vie navigabili che presentano rischi specifici. Ciò può essere fatto in modo responsabile dagli Stati membri

nel cui territorio si trovano le vie navigabili che presentano rischi specifici. Al fine di evitare abusi nell'individuazione di tali tratti (ad esempio dichiarare che un intero fiume/canale presenta rischi), la Commissione deve definire i criteri in virtù dei quali gli Stati membri possono stabilire che una zona presenta rischi specifici.

La formazione professionale è di competenza degli Stati membri. Tuttavia non è sufficiente disporre di norme minime, che spesso equivalgono a norme poco rigorose. Il settore del TVN è relativamente sicuro grazie alle elevate norme in materia di qualifiche professionali elaborate in un lungo arco di tempo con l'apporto di molteplici esperienze da parte delle commissioni fluviali. È importante che il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) sviluppi e stabilisca norme comuni in materia di formazione professionale in collaborazione con gli esperti degli Stati membri, le commissioni fluviali e le parti sociali.

L'attrattiva della professione non migliorerà applicando norme meno rigorose, bensì garantendo che i membri d'equipaggio ottengano le opportune qualifiche e competenze per diventare esperti necessari per il settore e da esso richiesti per lo svolgimento del lavoro e il mantenimento della sicurezza.

Il riconoscimento dei certificati esistenti rappresenta un primo passo in questa direzione. Tuttavia, nel perseguire questo obiettivo, si deve evitare qualsiasi indebolimento delle norme, scelta opportunistica dello Stato di certificazione, compravendita di certificati e frode. Per assicurare il rispetto delle norme in materia di qualifiche, è importante che non solo i conduttori di nave ma anche i membri d'equipaggio superino un esame pratico per dimostrare le proprie competenze. In alcuni casi può essere utile anche un esame orale, ad esempio per l'uso della radio o per spiegare situazioni pratiche. Ai fini della formazione è importante non solo seguire programmi di formazione qualificata, ma anche dimostrare le proprie competenze attraverso una valutazione/un esame, in quanto il tempo di navigazione è di per sé insufficiente se i membri d'equipaggio non svolgono compiti connessi al funzionamento di una nave destinata alla navigazione interna.

I lavoratori delle navi marittime dovrebbero poter accedere al settore del TVN in modo più semplice, senza che ciò comporti un indebolimento delle norme. A tal fine detti lavoratori devono svolgere mansioni collegate al funzionamento di una nave marittima. Il settore del TVN dovrebbe essere accessibile anche ai lavoratori di altre professioni, garantendo tuttavia il rispetto dei normali requisiti in materia di formazione professionale in esso previsti.

Per le formazioni e per gli esami devono essere utilizzati gli stessi simulatori, in modo da evitare il rischio di compromettere le norme.

Per assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e formazione professionale, è importante che gli Stati membri si dotino di un meccanismo che consenta di segnalare preoccupazioni o presentare denunce nei casi in cui sussistano dubbi sulla veridicità di un certificato. Le denunce devono essere raccolte dalla Commissione, che deve prendere provvedimenti contro gli abusi e provvedere alla valutazione del sistema nel suo complesso.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente<sup>1 bis</sup> definisce i concetti di "qualifica", "competenza" e "abilità" a livello dell'Unione. Ogni nuovo atto legislativo che stabilisca norme in materia di qualifiche dovrebbe utilizzare questi concetti quali definiti nella raccomandazione.**

---

*<sup>1 bis</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).*

### *Motivazione*

*Il Quadro europeo delle qualifiche è diventato il principale documento di riferimento in materia. I nuovi testi legislativi che utilizzano una terminologia relativa alle qualifiche, in particolare i termini "competenza", "qualifica" e "abilità", dovrebbero basarsi sulle definizioni esistenti nel quadro del progetto "legiferare meglio".*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana, è fondamentale che i

(5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana **e dell'ambiente**, è

membri del personale di coperta, i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi *a gas naturale liquefatto* siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.

fondamentale che i membri del personale di coperta, *sia su navi passeggeri che su navi da rifornimento, in particolare* i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi, siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. *Inoltre, le qualifiche certificate miglioreranno le opportunità sul mercato del lavoro per i loro titolari e il riconoscimento delle qualifiche.* Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) *Per motivi di* efficacia in termini di costi, *il possesso di* certificati di qualifica dell'Unione *non dovrebbe essere reso obbligatorio* sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.

##### *Emendamento*

(8) *Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, l'efficacia in termini di costi della mobilità dei lavoratori e la proporzionalità, gli Stati membri possono scegliere di rendere obbligatori i* certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme *minime*, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in

##### *Emendamento*

(9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare *le* norme *previste*, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in

conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione di un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), organismo internazionale istituito sotto l'egida della CCNR, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che stabilisce disposizioni identiche a quelli della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa. Tali documenti rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità. Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio e i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, fatta salva una valutazione da parte della Commissione e il riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in

#### *Emendamento*

(10) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione di un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), organismo internazionale ***composto da rappresentanti degli Stati membri, delle commissioni fluviali e delle parti sociali*** e istituito sotto l'egida della CCNR, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che stabilisce disposizioni identiche a quelle della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa. ***Di conseguenza il CESNI dovrebbe elaborare norme in tutti i settori in cui la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, fatta eccezione per i tratti delle vie navigabili che secondo gli Stati membri presentano rischi specifici.*** Tali documenti rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità. Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio e i giornali di bordo

conformità della presente direttiva.

rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, fatta salva una valutazione da parte della Commissione e il riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto a persone che raggiungono i livelli *minimi* di competenza, età, idoneità medica e hanno maturato il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.

#### *Emendamento*

(12) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto a persone che raggiungono i livelli di competenza *richiesti, conseguiti dopo aver partecipato con successo a un programma di formazione riconosciuto e comprovati da una valutazione, come pure i livelli minimi di età e di idoneità medica nonché di istruzione e formazione, e che* hanno maturato il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(12 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i giovani a conseguire una qualifica professionale nel settore della navigazione interna e adottare misure specifiche a sostegno delle attività delle parti sociali a tale riguardo.*



## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle navi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli *minimi* di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni possono assumere la forma di esami amministrativi o possono far parte di programmi di formazione riconosciuti effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli *minimi* di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.

#### *Emendamento*

(13) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle navi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i *richiesti* livelli di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni possono assumere la forma di esami amministrativi o possono far parte di programmi di formazione riconosciuti, ***comprensivi, se necessario, di una valutazione pratica***, effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) ***A causa della responsabilità in termini di sicurezza che comportano l'esercizio della professione di conduttore di nave, la conduzione a mezzo radar e il rifornimento di gas naturale liquefatto o la conduzione di navi a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici possono essere effettuati impiegando simulatori omologati.***

#### *Emendamento*

(14) ***Alla luce della necessità di garantire la sicurezza nell'esercizio responsabile della professione di membro del personale di coperta, conduttore di nave ed esperto della sicurezza per le navi passeggeri, nella conduzione a mezzo radar e nel rifornimento di gas naturale liquefatto o nella conduzione di navi a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici possono essere effettuati impiegando simulatori omologati.***

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme *minime* comuni relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente *di eliminare inutili* ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di non dover superare *inutili* esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze già acquisite.

#### *Emendamento*

(15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme comuni *previste* relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente *l'eliminazione degli* ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie *lavorando nel settore marittimo o abilità collegate alle professioni marittime* durante la formazione professionale *o di altro tipo* di non dover superare esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze già acquisite.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, ove possibile, a valutare le competenze necessarie per far fronte a rischi specifici per la navigazione per *tutti* i tratti delle vie navigabili interne dell'Unione in cui tali rischi sono stati individuati.

#### *Emendamento*

(16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri *che dispongono di vie navigabili interne* dovrebbero essere autorizzati, ove possibile, a valutare le competenze necessarie per far fronte a rischi specifici per la navigazione per i tratti delle vie navigabili interne dell'Unione in cui tali rischi sono stati individuati.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni nel libretto di navigazione convalidato da uno Stato membro. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle navi. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.

#### *Emendamento*

(17) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni nel libretto di navigazione convalidato da uno Stato membro. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero ***non solo*** rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle navi, ***ma anche accertare con altri mezzi il rispetto del tempo di navigazione***. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un ***adeguato*** livello di protezione dei dati, ***compresi quelli*** personali.

#### *Emendamento*

(20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un ***elevato*** livello di protezione dei dati, ***in particolare nel caso dei dati*** personali.

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe, **come fase successiva all'adozione della presente direttiva, valutare la possibilità di introdurre** una versione elettronica del libretto di navigazione e del giornale di bordo, come pure tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe **tenere** in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. Dopo aver effettuato una valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe **considerare la possibilità di adottare un quadro normativo adeguato per l'introduzione di** una versione elettronica del libretto di navigazione e del giornale di bordo, come pure di tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe **prendere** in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. **La Commissione dovrebbe altresì tenere conto della facilità di utilizzo e dell'accessibilità, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.** Dopo aver effettuato una valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. **È altresì necessario introdurre apparecchiature a prova di manomissione per la registrazione elettronica delle ore di lavoro e dei compiti svolti da tutti i membri d'equipaggio.**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

## Considerando 24

### *Testo della Commissione*

(24) Al fine di garantire norme **minime** armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 16

### **Proposta di direttiva** **Considerando 26**

### *Testo della Commissione*

(26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, **elabora** norme nel settore della navigazione interna, anche

### *Emendamento*

(24) Al fine di garantire **le** norme armonizzate **previste** per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza **sulla base delle norme del CESNI**, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici **e orali**, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

### *Emendamento*

(26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, **alle commissioni fluviali e alle parti sociali, è pienamente coinvolto**

relativamente alle qualifiche professionali. La Commissione potrà **tener conto di tali** norme quando le sia conferito il potere di adottare atti in conformità della presente direttiva.

**nella concezione e nell'elaborazione di** norme nel settore della navigazione interna, anche relativamente alle qualifiche professionali. **Fatta eccezione per i tratti delle vie navigabili che secondo gli Stati membri presentano rischi specifici**, la Commissione potrà **agire sulla base delle** norme **del CESNI solo** quando le sia conferito il potere di adottare atti in conformità della presente direttiva.

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva

#### Considerando 27

##### *Testo della Commissione*

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di **una** quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

##### *Emendamento*

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di **un** quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali **minime** nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva

#### Considerando 27 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(27 bis) **Un sistema di riconoscimento potrebbe rappresentare un primo passo per rafforzare la mobilità in questo settore. Nel medio termine, un**

*sistema di formazione professionale comparabile negli Stati membri agevolerebbe la mobilità e garantirebbe la sicurezza.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) "membri del personale di coperta": le persone che partecipano alla conduzione di navi che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, alla movimentazione del carico e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

#### *Emendamento*

(6) "membri del personale di coperta": le persone che partecipano alla conduzione di navi che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, ***al controllo della conduzione della nave, alla meccanica navale, alla comunicazione, alla sicurezza, alla salute e alla protezione dell'ambiente,*** alla movimentazione del carico e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) "esperto di navigazione passeggeri": una persona che ha la competenza per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

#### *Emendamento*

(7) "esperto di navigazione passeggeri": una persona che ***presta servizio a bordo della nave e*** che ha la competenza per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)**

**(9 bis) "qualifica": una qualifica quale definita nella Raccomandazione sul Quadro europeo delle qualifiche;**

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare **le** conoscenze e abilità **previste dalle** norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di navi destinate alla navigazione interna;

(10) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e **capacità personali, sociali o metodologiche in relazione alle** norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di navi destinate alla navigazione interna;

*Motivazione*

*Allineamento alla definizione contenuta nel Quadro europeo delle qualifiche.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri **possono identificare** i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici, ad eccezione delle vie navigabili interne a carattere marittimo di cui all'articolo 7, se questi ultimi sono dovuti:

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri **identificano** i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici, ad eccezione delle vie navigabili interne a carattere marittimo di cui all'articolo 7, se questi ultimi sono dovuti:

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**



*Testo della Commissione*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti alla qualifica richiesta;

*Emendamento*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza **richiesta**, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti alla qualifica richiesta;

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri verificano l'autenticità e la validità dei documenti forniti.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri **che dispongono di vie navigabili interne** verificano l'autenticità e la validità dei documenti forniti.

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6, diverse da quelle di cui all'articolo 6, lettera b), forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri **che dispongono di vie navigabili interne** provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6, diverse da quelle di cui all'articolo 6, lettera b), forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e

*Emendamento*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza **richiesta**, adempimenti

tempo di navigazione corrispondenti all'autorizzazione specifica richiesta.

amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti all'autorizzazione specifica richiesta.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, gli Stati membri eseguono tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revocano tali certificati.

#### *Emendamento*

Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, gli Stati membri eseguono tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revocano tali certificati. ***Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità competente incaricata di ricevere le denunce concernenti l'esattezza fattuale dei certificati di qualifica rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo. Gli Stati membri informano la Commissione e il CESNI in merito a tali denunce. La Commissione provvede a condurre indagini e ad adottare misure adeguate al riguardo. Gli Stati membri possono sospendere i certificati qualora l'autorità stabilisca che contengono o sembrano contenere inesattezze fattuali suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. La sospensione resta in vigore fino a quando lo Stato membro interessato non constata l'esattezza dei certificati. Gli Stati membri raccolgono le informazioni relative alle denunce e alla sospensione dei certificati e le registrano in una base di dati in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2.***

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre una nave in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 15.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri ***che dispongono di vie navigabili interne*** provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre una nave in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 15.

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 ***per stabilire le*** norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

*Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 ***riguardo alla definizione, sulla base delle norme del CESNI, delle*** norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

**Emendamento 31**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa conformemente all'articolo 16; o

*Emendamento*

(a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa ***di uno Stato membro che dispone di vie navigabili*** conformemente all'articolo 16; o

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all'articolo 17.

*Emendamento*

(b) nell'ambito di un programma di formazione ***che fa parte del sistema di formazione dello Stato membro e che è*** riconosciuto conformemente all'articolo 17.

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) il certificato di qualifica per esperto in sicurezza della navigazione su navi passeggeri.***

**Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che gli esami sono condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Gli Stati membri ***che dispongono di vie navigabili interne*** provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che gli esami sono condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

**Emendamento 35**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati

1. I programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati

attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio *è stabilito il pertinente* istituto di istruzione o formazione.

attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri *che dispongono di vie navigabili e* sul cui territorio *l'istituto competente fornisce* istruzione o formazione, *a condizione che il programma di istruzione sia parte integrante del sistema di formazione dello Stato membro. Gli Stati membri possono riconoscere programmi di formazione a livello nazionale a condizione che tali programmi soddisfino i criteri comuni definiti dal CESNI nel sistema di valutazione e garanzia della qualità (QAAS).*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo all'integrazione della presente direttiva con criteri comuni per detti programmi basati sui criteri comuni definiti dal CESNI nel QAAS.*

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) esaminatori qualificati conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

##### *Emendamento*

(c) esaminatori qualificati *indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto di interessi,* conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri **che** identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, definiscono le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti.

### *Emendamento*

Gli Stati membri **stessi** identificano **i** tratti di vie navigabili interne **che sono situati nel loro territorio e** che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. **Gli Stati membri** definiscono le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi per dimostrare che tali requisiti **di competenza** sono soddisfatti.

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Tali mezzi **possono consistere** in un **limitato** numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore, un esame a scelta multipla **o una combinazione di questi**.

#### *Emendamento*

Tali mezzi **consistono** in un numero **minimo** di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore **e** un esame a scelta multipla.

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

#### *Emendamento*

1. I simulatori utilizzati per **la formazione sono equivalenti a quelli utilizzati per** la valutazione delle competenze. **Entrambi** sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti che:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri ***che dispongono di vie navigabili interne*** designano le autorità competenti che:

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché:

##### *Emendamento*

Gli Stati membri ***che dispongono di vie navigabili interne*** provvedono affinché:

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c bis) gli ispettorati del lavoro dispongano di risorse sufficienti e si tenga un rapido scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri per garantire la sicurezza e una concorrenza equa nel settore della navigazione interna.***

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva

#### Allegato I – sezione 1 – punto 1.1 – trattino 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

– ***completare con successo un corso***

*che garantisca il livello richiesto di formazione di base in materia di sicurezza.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 1 – punto 1.2 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *assumere compiti soltanto nel quadro delle disposizioni in materia di tutela dei minori in vigore nello Stato membro in cui l'apprendista si trova al momento, tranne nel caso in cui il diritto sostanziale del contratto di apprendistato disponga un livello maggiore di tutela;*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 1 – punto 1.2 – trattino 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*



## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- avere un minimo di ***cinque*** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione;

- avere un minimo di ***quattro*** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione;

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nell'e comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *avere almeno 17 anni;*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.3 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 3 – punto 3.1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della*

*navigazione interna.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 3 – punto 3.1 – lettera c – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione riconosciuto;

- avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione riconosciuto *di durata non inferiore a due anni;*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 3 – punto 3.1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

|  |  |
|--|--|
| <b>Titolo</b>  | Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna  |
| <b>Riferimenti</b>   | COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)  |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula                | TRAN<br>11.4.2016  |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                                  | EMPL<br>11.4.2016  |
| <b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>                                | 15.9.2016  |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina   | Lynn Boylan<br>24.5.2016   |
| <b>Esame in commissione</b>  | 31.8.2016  |
| <b>Approvazione</b>  | 12.10.2016   |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | +: 44<br>–: 8<br>0: 1  |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>              | Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Viliija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                    | Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato   |
| <b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | Raymond Finch  |